



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 7/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.

Guido Petrigni ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23574** del registro di Segreteria, promosso ad istanza di

rappresentato

e difeso dall'Avv. Lamberto Giusti, pec: avv.

giustilamberto@pec.giuffrè.it, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest'ultimo in San Benedetto del Tronto, via L. Bianchi n.

24

CONTRO

l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Salvati (in sostituzione

del precedente difensore Floro Flori), giusta procura generale alle liti

ed elettivamente domiciliato in Ancona presso l'Avvocatura

distrettuale dell'Inps, Via S. Martino n. 23 in Ancona, con PEC avv.

valeria.salvati@postacerta.gov.it

e nei confronti

di Poste Italiane SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore.

Uditi, alla udienza del 10 dicembre 2025, il magistrato relatore, consigliere Guido Petrigni, l'avvocato Boris Giorgetti, in sostituzione dell'avv. Giusto Lamberti, in favore del ricorrente, e l'avvocato Marco Alessandrini per l'I.N.P.S.; non rappresentata Società Poste Italiane S.p.A.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio [REDACTED] Emidio, illustrate dettagliatamente le argomentazioni giuridiche a sostegno della domanda, ha chiesto, con conseguente statuizione condannatoria a carico dell'INPS, il diritto all'ottenimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, con la condanna dell'Inps al pagamento della relativa erogazione.

A suffragare la bontà del ricorso, la difesa del ricorrente ha evocato il verbale di accertamento della invalidità civile delle condizioni visive e di sordità, redatto dal Centro Medico Leale di Ascoli Piceno, nel quale si attestava l'invalidità con "totale e permanente invalidità lavorativa al 10% ex art. 2 e 12 della Legge n. 118/71.

E poi la CML di San Benedetto del Tronto, in data 5 ottobre 2021, riconosceva il sig. [REDACTED] invalido con totale e permanente attività lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71, valutazione confermata in data 2/11/2021.

Il suddetto giudizio di invalidità con totale e permanente inabilità veniva espresso in data 14/12/2022.

In data 8 giugno 2022 il ricorrente si sottoponeva a valutazione

medico peritale che esitava con la perizia redatta dal Dr. Marco Baroglio ove si concludeva per totale compromissione delle capacità lavorative e di vita con necessità di assistenza continuativa nelle 24 ore.

In memoria di costituzione, versata in atti il 27 febbraio 2024, l'INPS ha dedotto di aver proceduto alle richieste attoree riconoscendo quanto richiesto ancor prima della notifica del ricorso.

Alla udienza del 10 luglio 2024, il difensore intervenuto per la parte ricorrente ha confutato in parte i benefici correlati al provvedimento riconosciuto dall'Inps, ritenendo che debba essere riconosciuta la inabilità totale; ha, quindi, insistito quantomeno per una ctu.

Il difensore dell'INPS, nel modificare le richieste versate in atti, ha precisato che l'Inps non ha riconosciuto la inabilità totale come richiesto e, dunque, non può essere pronunciata cessazione della materia del contendere, bensì rigetto del ricorso.

L'udienza veniva rinviata per l'odierno esame per consentire alle parti di meglio specificare le proprie ragioni e conclusioni.

L'Inps ha fatto pervenire memoria datata 19 luglio 2024 con la quale, modificando le conclusioni sopra compendiate, ha evidenziato, in base a quanto riferito dall'Ipost, che è stata liquidata la pensione di inabilità a proficuo lavoro nel fondo Ipost e “ *Tutto ciò premesso e considerato, con riserva di più ampiamente dedurre in sede di discussione, la difesa Inps conclude perché l'Onorevole Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia: accertare e dichiarare le cessazione della materia contendere, con integrale compensazione delle spese*

di giudizio".

Con note esplicative il procuratore di parte ricorrente ha insistito perché venga accertata la condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335, alla quale consegue il diritto all'ottenimento del relativo trattamento pensionistico.

Per converso, il riconoscimento da parte dell'INPS della pensione di inabilità ordinaria a proficuo lavoro, attesta e riconosce una diversa condizione di inabilità ordinaria.

Con ordinanze nn. 14/2024 e 6/2025 veniva richiesto un apposito parere al Collegio Medico Legale Sezione Speciale presso la Corte dei Conti, affinché, previo attento esame della documentazione prodotta dall'interessato, accertasse se -con riferimento alla data di cessazione dal servizio- le infermità riscontrate al ricorrente, fossero tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2, comma 12, della legge n.355 del 1995.

In data 3 dicembre 2025 il predetto Collegio medico legale ha reso il richiesto parere.

Il difensore intervenuto per il ricorrente, nel prendere atto del contenuto della ordinanza, si è riportato al ricorso; il difensore dell'INPS, per converso, si è riportato alla memoria di costituzione.

Diritto

1.In premessa si rammenta che i risultati delle consulenze tecniche eseguite dal Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa,

così come quelli dell'UML presso il Ministero della Salute, sono pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico, in quanto tali organi operano in posizione di neutralità (nonché professionalità e competenza) alla stregua degli altri consulenti privati, configurandosi quali ausiliari del giudice ed espletano la loro attività in contraddittorio con il ricorrente, il quale ha facoltà di partecipare allo svolgimento della consulenza e di contrastarne l'esito negativo attraverso la proposizione di argomenti di contrari e consulenze tecniche di parte.

Certo, può capitare che le conclusioni siano diverse da quelle auspiccate dai ricorrenti, ma per essere contraddette o superate da quest'organo giudicante devono apparire contraddittorie, illogiche o non persuasive; le argomentazioni svolte dall'organo interpellato appaiono, per converso, chiare, logiche e convincenti.

Nella specie il parere espresso è pienamente in linea con la prospettazione offerta dal ricorrente.

Per ragioni di ortodossia espositiva, occorre adesso rammentare che questo Giudicante chiedeva espressamente al Collegio Medico legale presso la Corte dei conti di accertare se con riferimento alla data di cessazione dal servizio, le infermità riscontrate al ricorrente, fossero tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 355 del 1995.

3.Fatte tali premesse metodologiche, esaminando i profili del merito, il ricorso si appalesa fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Il Collegio medico legale, a rimarcare la gravità della situazione esaminata, ha precisato di non aver reputato necessario convocare il [REDACTED] per visita diretta, in quanto il motivo del contendere è apparso, sa subito, ben documentato, risalente agli anni 2021/2022 e bastevole la documentazione agli atti per esprimere parere.

In estrema sintesi il parere è stato declinato alla luce delle seguenti, condivisibili, argomentazioni.

- Si evidenzia che dalla disamina della documentazione disponibile agli atti risulta cristallino che il Sig. [REDACTED] ex impiegato delle Poste Italiane S.p.A. a tempo indeterminato dal 2008, risultava già da molti anni affetto da un complesso quadro polipatologico psichiatrico, con genesi riferita ... in giovane età, divenuto con il passare del tempo tale da compromettere il normale funzionamento personale, sociale e lavorativo del soggetto.

- Vista la ben documentata scarsa risposta ai fatti che ci occupano, si rendevano necessari più ricoveri al fine di stabilizzare il quadro psichico del [REDACTED] che tuttavia inesorabilmente andava incontro a peggioramento determinando un complessivo deterioramento della qualità della vita con severo deficit della autonomia personale e, sopra ogni cosa, delle capacità relazionali del soggetto.

- Ripercorsa la vicenda si rende ora indispensabile, al fine di chiarire la metodologia medico legale da adottare nella fattispecie valutativa de qua, soffermarsi per un breve

richiamo di aspetti non solo nozionistici, ma anche pratico-applicativi, che nel caso di specie risultano essere stati disattesi dalla Commissione valutatrice in tema di L. 335/1995, in modo da non renderne condivisibile il giudizio da parte della CML.

- Nel richiamare la circolare del MEF n. 978 del 12/7/2017, e come riconosce uniforme giurisprudenza e consolidata dottrina medico legale, non si tratta di un giudizio da rendersi in via aprioristica e svincolata dal caso concreto, in siffatti momenti valutativi: non si deve tener conto dei cosiddetti “cascami” di capacità lavorativa; si devono tener presenti le concrete attitudini di lavoro del soggetto in maniera da escludere irrealistiche ipotesi di riqualificazione lavorativa nella patologie croniche, vieppiù quelle psichiatriche, oltre alla valutazione prettamente disfunzionale e quantitativa della menomazione, si deve procedere al riconoscimento di un forma di inabilità assoluta che potremmo definire “etica”, dettata cioè dal fatto che l’invalido deve preservare e spendere energia al fine di contrastare e limitare per quanto possibile gli effetti della malattia.

- Volendosi soffermare anche nel merito della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, essendo quest’ultima connessa al concetto di “impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa essa non si concretizza solo nel rilievo di menomazioni a carattere altamente invalidante, potendo essere configurata da quadri clinici comunque tali da impedire o

rendere estremamente difficoltosa una collocazione lavorativa continuativa, remunerativa e non sostenute dalla umana pietas.

- Tale interpretazione appare pienamente aderente ed in armonia con quanto espresso dal dettato costituzionale (art. 36) secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

- Si è vicini ad un concetto di impossibilità a svolgere in modo assoluto e permanente qualsiasi attività lavorativa, intesa come incapacità assoluta e permanente di impiegare il potenziale bio- energetico derivante dalla validità individuale in una qualunque applicazione lavorativa, ovvero remunerativa.

- Ciò che appare indispensabile perché si realizzi la condizione in esame è la permanente incapacità dell'interessato di dedicarsi ad un qualsiasi lavoro continuativo che costituisca fonte di reddito e risulti capace di assicurare a quella persona mezzi bastevoli per l'appagamento dei normali bisogni della sua vita.

- In tale ultima ottica, va inteso come proficuo quel lavoro , da cui il soggetto possa onestamente e stabilmente ricercare il proprio sostentamento , mentre il termine qualsiasi (riferito alla attività lavorativa) va letto alla luce della dignità personale e della adattabilità dell'individuo, non potendosi da un lato

pretendere che il soggetto si dedichi ad attività non dignitose o umilianti e dall'altro non potendosi richiedere (soprattutto in un soggetto che a causa delle proprie affezioni psichiatriche si trovi in ormai anchilosate possibilità di ampliamento attitudinale) una riqualificazione lavorativa del tutto avulsa da quello che è sempre stato il contesto lavorativo individuale.

- La corrente dottrina medico-legale sugli accertamenti relativi tanto al concetto di "proficuo lavoro (poco più restrittivo) che di qualsiasi attività lavorativa (ricomprensente il primo, ciò significando che le valutazioni da effettuarsi- e quindi da esplicitarsi nel verbale di commissione- in relazione al proficuo lavoro devono essere considerate substrato essenziale e non certo metodo alternativo per esprimersi anche in merito alla inabilità a qualsiasi attività lavorativa), è concorde nel ritenere che gli elementi da prendere in considerazione al fine di esprimersi in piena aderenza al caso concreto sono i seguenti:

età del soggetto, patologia principale e relativa compromissione della efficienza psico-fisica, tipologia e posologia/ frequenza della terapie (farmacologiche e non) effettuate, necessità di controlli e frequenza, presenza di copatologie e coterapie (con valutazione della globale incidenza funzionale), eventuali ricoveri e frequenza, livello istruzione e tipologia del lavoro svolto nel tempo, concreta possibilità di inserimento lavorativo, eventuali riconoscimenti in altri ambiti previdenziali/ assistenziali sociali, dignità della persona.

- Stigmatizzava la CML, incaricata di fornire l'esaminato parere medico legale, che la Commissione aveva sancito il giudizio negativo senza soffermarsi su molti aspetti elencati nel "decalogo" di cui sopra, limitandosi invece a basarlo esclusivamente su una riduttiva valutazione clinico diagnostica, fra l'alto errata.

- Guardando alla gravità della affezione psichiatrica del [REDACTED] e ai relativi risvolti personali, sociali e lavorativi, notando la scarsa risposta ai molteplici trattamenti e alla conseguente necessità di multipli ricoveri, si sarebbe certamente convenuto, visti anche gli altri riconoscimenti INPS già sopra riportati, che non era ormai ravvisabile alcuna concreta possibilità di inserimento lavorativo del ricorrente che ne permettesse altresì la salvaguardia delle dignità personale;

- La scrivente CML ritiene non condivisibile il giudizio espresso dalla CMV di Ancona con modello BL/G n. 6211 del 13/6/2022, riconoscendo in capo al ricorrente una condizione, già all'epoca della cessazione da servizio documentalmente accertabile, di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Conclusivamente il precitato consesso ha ritenuto che le infermità riscontrate al ricorrente- con riferimento alla data di cessazione dal servizio- fossero tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 355 del

1995.

La consulenza medico legale svolta dalla CML appare, chiara, articolata, minuziosamente redatta, aggiornata e priva di incongruenze.

4. Alla luce del suddetto parere medico-legale reso dal predetto organo di consulenza, in linea con la documentazione agli atti, pienamente condiviso da quest'organo giudicante poiché adeguatamente motivato, immune da vizi logici, si ritiene che le infermità riscontrate al ricorrente- con riferimento alla data di cessazione dal servizio- erano tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 355 del 1995.

Alla stregua delle su estese considerazioni, il ricorso va, conseguentemente, accolto e riconosciuta la pensione di inabilità per l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 355 del 1995, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (21/6/2022).

Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS. RR. di questa Corte n. 10/2022/QM.

Sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle

spese tra le parti del giudizio.

Ricorrono, nella specie, i presupposti per disporre d'ufficio, ai sensi dell'art.52, secondo comma, ultima parte, D.lgs. 30 giugno 2003 n°196 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), l'annotazione di cui al primo comma dello stesso articolo, volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi dell' interessato, riportati sulla sentenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, previa lettura in udienza ex art. 167, comma 1, c.g.c., accoglie il ricorso come in motivazione.

Compensa le spese del giudizio.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c.

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della

presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

Il Giudice unico

Cons. Guido Petrigni

Firmato digitalmente

GUIDO
PETRIGNI
14.01.2026
18:09:47
GMT+01:00



Depositata in Segreteria in data 14/01/2026

Il Funzionario

Dott.ssa Antonella Chiarenza



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
15.01.2026
09:52:39
GMT+01:00

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 30.06.2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del soggetto di cui alla presente sentenza.

Il Funzionario

Dott.ssa Antonella Chiarenza



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
15.01.2026
09:52:39
GMT+01:00